

- a) Contratto di trasporto – Giurisdizione – Conv. di Ginevra del 19.05.1956 – Criterio di collegamento – Giudice del luogo di destinazione della merce – Sussistenza**
- b) Contratto di trasporto – Giurisdizione – Reg. CE 44/2001 – Giudice del luogo ove l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita – Risarcimento danni da inadempimento contrattuale – Prestazione caratteristica – Prestazione oggetto dell’inadempimento – Sussistenza**
- c) Competenza territoriale – Determinazione – Principio di prospettazione della domanda – Art.10 c.p.c. – Applicabilità**
- d) Competenza territoriale – Sezione distaccata del Tribunale – Rilevanza esterna – Insussistenza; Questione di competenza – Insussistenza**
- e) Condizioni dell’azione – Legittimazione ad agire – Carenza – Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado**
- f) Contratto di trasporto – Contratto a favore di terzo – Assimilabilità; Inesatto adempimento del vettore – Risarcimento dei danni – Richiesta del mittente – Legittimazione – Prova di aver subito gli effetti dell’inadempimento – Necessarietà**
- g) Contratto di trasporto internazionale – Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – Applicabilità “in ogni caso” – Sussistenza; Diritti nascenti dal contratto – Adesione del destinatario – Legittimazione all’esercizio dei diritti – Sussistenza**



a) In ipotesi di procedimento civile avente ad oggetto diritti contrattuali nascenti da un contratto di trasporto, stipulato fra soggetti aventi sede in Paesi diversi dell’Unione europea, ex art.31 lett.b) della Convenzione CMR (Convenzione di Ginevra 19.5.1956 modificata dal protocollo di Ginevra 5.7.1978) può essere adito oltre al giudice concordemente indicato dalle parti anche il giudice dello Stato in cui si trova il luogo ove la merce era destinata.

b) In base al REG CE n.44/2001 (che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) sulla competenza giurisdizionale, sussiste la giurisdizione del giudice adito utilizzando il criterio relativo al luogo dove l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In proposito va ricordato come seppur la domanda formulata dall’attore è domanda di danni da inadempimento contrattuale l’obbligazione rilevante – prestazione caratteristica - è quella il cui inadempimento viene allegato dall’attore.

c) Il principio della prospettazione della domanda di cui all'art. 10 c.p.c. è applicabile anche ai fini della determinazione della competenza territoriale ed al quale solo deve farsi riferimento, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima (Cass. civ. n. 11400/2006; Cass. civ. n. 22382/2006).

d) Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza (cfr. da ultimo Cass. civ. n.19411/2010).

e) Qualora venga prospettata la carenza di legittimazione attiva dell'attore, la questione, investendo l'accertamento, in base alla sola prospettazione di parte, del diritto protestativo di promuovere il giudizio, attiene alla legittimazione e, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. N.9650/1999 n. 2924/1995; n. 2125/1995), è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.

f) La Suprema Corte, muovendo dalla assimilazione del contratto di trasporto al contratto a favore di terzo, afferma costantemente che il destinatario non ha diritti diversi e indipendenti da quelli del mittente, sicché quando essi vengono trasferiti al destinatario il mittente stesso ne resta privo (Cass. Sez. Unite n. 1034/1978, Cass. civ. n. 9369/1997, Sez. Un. 3761/1988, cass. civ. n.12959/2007). Se è vero che il mittente conserva la veste di parte contrattuale, pur dopo che il terzo beneficiario ha acquistato diritti nascenti dal contratto di trasporto, ciò non può indurre a negare al destinatario il diritto all'*id quod interest* in caso di inadempimento, attesa la funzione vicaria dell'obbligazione di risarcimento rispetto alla prestazione posta a carico del vettore ex art. 1687 cod.civ. di "mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati in contratto o, in mancanza, dagli usi". Anche quando la Suprema Corte ha rilevato la possibilità di una legittimazione attiva alternativa del destinatario rispetto al mittente (cfr. Cass. civ. n.24400/2010) ha comunque posto in rilievo che "il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto". Così la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante "a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento" (in questo senso già Cass. civ. n. 12744/1999) evidenziando che tale evenienza si verifica allorquando il mittente dimostri di aver tacitato le ragioni del destinatario ed aveva sopportato interamente le conseguenze dell'inadempimento del vettore.

g) Qualora risulti applicabile alla fattispecie, nella disciplina uniforme di cui alla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra in data 19 maggio 1956 (esecutiva in Italia con l. n. 1621/1960), ai sensi dell'art. 6 n. 1 della lett k) vi è espressa indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto viene disciplinato dalla Convenzione stessa. E l'art. 13 prevede l'esclusiva legittimazione in capo al destinatario all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (compreso il risarcimento per il ritardo), una volta che, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui avrebbero dovuto arrivare, il destinatario abbia manifestato la volontà di aderire al contratto richiedendo la riconsegna o lo svincolo.